

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N. 2038 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Approvazione Piano Triennale per il controllo della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta.**

PREMESSO - che la Giunta Regionale della Campania per fronteggiare l'emergenza brucellosi bufalina nell'ambito territoriale casertano, ha provveduto ad approvare da ultimo, in data 16 maggio 2003, con delibera 1788, un Piano Straordinario per l'eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta, modificando, parzialmente, due precedenti piani approvati, dalla stessa Giunta Regionale, nel corso dell'anno 2000;

- che sebbene l'applicazione di tale Piano abbia portato ad un incremento delle attività di controllo per brucellosi bufalina in provincia di Caserta, non ha dato i risultati attesi in termini di riduzione significativa della presenza dell'infezione brucellare negli allevamenti bufalini di tale ambito territoriale, anche a causa della mancata adesione al programma di vaccinazione volontario previsto;

VISTI - l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 novembre 2006, emanata a seguito di specifica richiesta dell'Unione europea al fine di accelerare l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, territori nei quali tali malattie continuano a manifestarsi anche in maniera endemica;

- L'ordine del giorno del Consiglio Regionale della Campania del 28 novembre 2006, che invita la Giunta regionale ad adottare un nuovo piano straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina secondo alcune procedure che, sinteticamente, prevedono la costituzione di un'apposita unità di crisi con la rappresentanza delle Organizzazioni Professionali Agricole, l'identificazione del patrimonio bufalino con boli ruminanti elettronici ed il ricorso alla profilassi vaccinale con vaccino RB51;

- L'articolo 1 comma 1073 della Legge Finanziaria 2007, che richiama le procedure indicate nel citato ordine del giorno del Consiglio regionale e prevede che la Giunta regionale della Campania adotti un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi bufalina, d'intesa con il Ministero della salute ed i competenti organi dell'Unione Europea.

RILEVATO - che la Giunta Regionale, in ossequio a una delle disposizioni del citato comma 1073 con delibera del 9 febbraio 2007 ha adottato la deliberazione n. 122/2007 istituendo la Task Force regionale per l'emergenza brucellosi;

- che il predetto organismo, cui compete il coordinamento e la valutazione delle attività di eradicazione della brucellosi bufalina, nella seduta del 19 febbraio c.a. ha approvato alcune linee strategiche per l'emanazione del piano regionale;

- che tali strategie di attività prevedevano, sinteticamente, la vaccinazione con l'RB51 e una deroga all'abbattimento delle bufale infette in stato di gestazione per consentire agli allevatori la sostituzione dei capi abbattuti dopo il parto con i nuovi nati.

CONSIDERATO - Che le linee strategiche di cui sopra, prontamente trasmesse al Ministero della Salute al fine di acquisire il previsto concerto, non sono state ritenute accettabili per quanto riguarda la previsione di deroga agli abbattimenti e tale posizione è stata ufficialmente comunicata nel corso della riunione della task-force nazionale (istituita ai sensi dell'articolo 18 della O.M. 14 novembre 2006) tenutasi il 2 aprile 2007, a latere della quale è avvenuto anche un confronto costruttivo sull'architettura accettabile del nuovo piano triennale;

- che pertanto una nuova bozza di Piano è stata quindi inviata al Ministero della Salute il giorno successivo (3 aprile) con le modifiche elaborate secondo le indicazioni fornite nella riunione di cui sopra;

- che tale documento, nel frattempo sottoposto al vaglio dei componenti della Task-Force regionale nella riunione tenutasi il 4 e 5 aprile 2007, è stato successivamente inoltrato da parte del Ministero della Salute alla Commissione europea per la prevista approvazione;

- che a seguito di rilievi da parte della Commissione europea al documento presentato, si è tenuta una ulteriore riunione in data 16 maggio 2007, presso il Ministero della Salute, nel corso della quale funzionari Veterinari della Commissione europea appositamente intervenuti hanno chiarito definitivamente gli orientamenti comunitari ritenuti indispensabili per la redazione di un Piano condivisibile;

- che una nuova e conforme redazione del Piano è stata inviata al Ministero della Salute in data 1 giugno 2007 e successivamente illustrata al Comitato di Sanità Veterinaria tenutosi a Bruxelles il 6 giugno;

VISTA

- la nota del Ministero della Salute del 5 luglio 2007 prot. n°7171 con la quale si informa dell'avvenuta approvazione del Piano da parte della Commissione europea, nella seduta del Comitato di Sanità Veterinaria svoltasi in pari data;

CONSIDERATO

- che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto numerose richieste di sospensiva per ordini di abbattimento di bufalini risultati infetti da brucellosi in attesa della emanazione del piano straordinario previsto dall'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, comma 1073;

RITENUTO

- pertanto necessario dare approvazione formale al nuovo Piano straordinario per il controllo della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, condiviso dal Ministero della Salute e approvato dalla Commissione europea, e contemporaneamente abrogare la Delibera di Giunta Regionale n° 1788 del 16 maggio 2003,

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

- di approvare il Piano straordinario per il contenimento della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, allegato al presente atto deliberativo e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Provincia di Caserta della esecuzione del suddetto Piano, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 della Ordinanza Ministeriale 14 novembre 2006, citata in premessa;
- di abrogare la Delibera di Giunta regionale 1788 del 16 maggio 2003;
- di trasmettere il presente atto deliberativo all'Assessorato alla Sanità, all'Assessorato all'Agricoltura, all'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi, per i seguiti di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

1. Ambito di applicazione del programma

1.1 Il programma si applica nel territorio della provincia di Caserta. In presenza di particolari condizioni epidemiologiche, e solo per aziende bufaline situate in territori limitrofi alla provincia di Caserta per i quali non possa essere escluso il rischio di diffusione della malattia in provenienza da tale territorio, previo parere della Task Force nazionale istituita in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, può essere esteso l'obbligo di vaccinazione di cui al successivo paragrafo 7.

2. Obiettivi e durata del programma

1. Il programma ha durata triennale, fino al 31 dicembre 2010, e per tale termine si prefigge l'obiettivo del contenimento della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, con significativa diminuzione dei tassi di prevalenza e incidenza della malattia.
2. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso:
 - a) Verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;
 - b) Applicazione della Delibera di G.R. n° 948/2006 e Decreto n° 40/2006 per l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino della provincia di Caserta entro il 2008;
 - c) Controllo sulle movimentazioni;
 - d) Controllo annuale per brucellosi del 100% della popolazione bufalina della provincia di Caserta e rispetto della periodicità dei prelievi ai fini dell'acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 14 novembre 2006;
 - e) Abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica di sieropositività;
 - f) Vaccinazione obbligatoria dei bufalini degli allevamenti presenti nelle zone a rischio più elevato, secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 7.;
 - g) Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti;
 - h) Identificazione e tipizzazione delle brucelle circolanti nel patrimonio zootecnico della provincia di Caserta;

3. Identificazione delle aziende e degli animali

1. I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN delle aziende e dei capi bufalini della provincia di Caserta, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti e le relative qualifiche sanitarie aggiornando queste ultime con le periodicità previste dalla Ordinanza Ministeriale 14 novembre 2006.
2. Gli animali della specie bufalina sono identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni .
3. I servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta applicazione del regolamento utilizzando la specifica Check List trasmessa dal Ministero della Salute e , comunque, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (Tbc, Brc, Leb).
4. In caso di riscontro di inosservanze delle norme in materia di Identificazione e Registrazione degli animali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.L.vo 58/2004, e non pecuniarie previste dal Regolamento (CE) 494/98.
5. Tutti gli animali della specie bufalina della provincia di Caserta sono ulteriormente identificati entro il 31 dicembre 2008, a mezzo di boli ruminali elettronici con le procedure

stabilite dal Decreto dirigenziale 40/2006 e relativo protocollo attuativo. In ambito di prima applicazione del presente piano, e comunque entro il 31 dicembre 2007, sono identificati elettronicamente con priorità assoluta i capi bufalini degli allevamenti situati nei Comuni di Cannello ed Arnone, Castel Volturno e Grazzanise. Le aziende che hanno già adottato o intendono adottare autonomamente, a proprie spese, sistemi di identificazione elettronica con bolo ruminale dei propri animali, nel rispetto degli standard indicati dal Servizio Veterinario Regionale, devono notificare ai Servizi Veterinari l'elenco degli animali imbolati con specifica dei numeri identificativi di ciascun bolo ruminale. I Servizi Veterinari delle AA. SS. LL., effettuati i dovuti riscontri, provvedono alla registrazione nella BDN delle informazioni relative abbinando in particolare il numero di marca auricolare con il numero identificativo del bolo ruminale.

4. Movimentazione degli animali

1. Le movimentazioni di animali della specie bufalina da allevamenti della provincia di Caserta diverse dall'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione sono consentite solo da allevamenti in possesso della qualifica di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, giusta la normativa vigente, anche tenuto conto di quanto specificato al successivo paragrafo 7.
2. Oltre alla esecuzione dei controlli previsti nei 30 giorni precedenti la movimentazione, gli animali devono essere sottoposti ad identificazione aggiuntiva con bolo ruminale elettronico, qualora non già imbolati, prima della movimentazione e gli estremi dell'identificazione elettronica devono figurare sul modello di accompagnamento (mod. 4) che in ogni caso deve essere firmato dal Veterinario Ufficiale responsabile dell'allevamento
3. Nelle aziende bufaline da ingrasso che, praticano esclusivamente tale attività è fatto divieto di allevamento di altri animali recettivi alla brucellosi. In tali aziende possono essere introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e che, se di età superiore ai 12 mesi, sono stati sottoposti con esito favorevole ad una prova sierologica individuale per brucellosi nei 30 giorni precedenti la movimentazione.
4. Gli animali presenti nelle aziende da ingrasso possono essere movimentati esclusivamente verso uno stabilimento di macellazione.

5. Controlli

1. Tutti i capi bufalini di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti alle prove sierologiche previste all'art. 5 del D.M. 651/94 e dalla O.M. 14 novembre 2006. In ambito di prima applicazione del presente piano, e comunque entro il 31 dicembre 2007, sono preventivamente identificati elettronicamente e controllati, con priorità assoluta, i capi bufalini degli allevamenti situati nei Comuni di Cannello ed Arnone, Castel Volturno e Grazzanise.
2. Possono essere sottoposti al controllo solo gli animali correttamente identificati conformemente al Regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni e, a partire dal 1 gennaio 2008 per i capi bufalini presenti negli allevamenti degli altri comuni della Provincia di Caserta, solo se identificati anche con bolo ruminale elettronico.
3. Le operazioni di prelievo sono effettuate dai Medici Veterinari dipendenti delle AA.SS.LL. nonché dai Medici Veterinari libero professionisti convenzionati. In ogni caso, i Veterinari prelevatori sono tenuti preliminarmente ad effettuare controlli di conformità a riguardo dell'anagrafe del bestiame; eventuali irregolarità riscontrate sono segnalate ai Veterinari Ufficiali ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni previste.
4. I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo.
5. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici provvede alla esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dall'art. 5 D.M. 651/94 e alla O.M. 14 novembre 2006, con particolare riferimento

all'obbligo di trasmettere i risultati entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni, in caso di positività mediante fax da inviare al Responsabile del Servizio Veterinario competente della ASL richiedente, ai fini della tempestiva notifica agli allevatori.

6. La procedura di notifica dei risultati degli esami sierologici ufficiali, e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti, è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006. Il Servizio Veterinario competente propone all'Autorità sanitaria la adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti nonché, qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, al Direttore Generale della ASL l'ordinanza di abbattimento coatto

6. Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

1. La procedura di notifica dei risultati degli esami sierologici ufficiali, e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti, è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006. Il Servizio Veterinario competente propone all'Autorità sanitaria la adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti
2. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica. Fino al 31 dicembre 2007, in caso di riscontro di positività in animali non identificati elettronicamente, al momento della notifica, si provvede contestualmente all'imbolatura e all'apposizione di una marca a prelievo cutaneo.
3. Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica, e sono sottoposti ad un nuovo controllo dopo 3 settimane dal primo. In caso di ripetizione di risultato dubbio tali animali si considerano infetti.
4. Gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento. Qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL o suo delegato l'emissione di apposita ordinanza di abbattimento coatto nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica.
5. I controlli nelle aziende infette riprendono dopo 21 giorni dal termine previsto per l'abbattimento degli animali sieropositivi e sono poi effettuati tassativamente ogni tre settimane su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti, fino a quando tre prove consecutive diano risultato negativo al fine della revoca del focolaio, e successivamente con le cadenze stabilite dalla normativa vigente al fine della ri/acquisizione della qualifica sanitaria.
6. Nel caso in cui dopo tre interventi consecutivi effettuati a distanza di 21 giorni uno dall'altro, persistano ancora animali sieropositivi, si può fare ricorso alle ulteriori indagini diagnostiche ritenute necessarie, stabilite in sede di task force regionale.
7. Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario. L'attestato di avvenuta macellazione degli animali deve essere inviato entro 24 ore dalla macellazione stessa al Servizio Veterinario competente sulla azienda di origine.
I servizi veterinari competenti sullo stabilimento di macellazione provvedono al recupero e alla conservazione dei boli ruminali elettronici.
8. Negli allevamenti risultati positivi, le operazioni di risanamento della brucellosi, nel rispetto della legislazione vigente per le specie interessate, sono estese a tutte le specie sensibili presenti in allevamento. I Direttori Generali delle AA.SS.LL. competenti provvedono, anche a mezzo stazioni mobili, affinché siano garantite le operazioni di disinfezione delle aziende in corso di risanamento.

7. Vaccinazione

1. La parte del territorio della Provincia di Caserta individuata in allegato al presente provvedimento viene definita "area ad alto rischio" di diffusione della brucellosi, mentre la restante parte del territorio provinciale viene definito come "area a basso rischio".

2. Previa accurata valutazione epidemiologica, la Task force regionale, istituita ai sensi della DGR n° 122 del 9 febbraio 2007, propone alla approvazione della task force nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 18 della O.M. 14 novembre 2006, modifiche alla distribuzione delle zone "ad alto e basso rischio" in funzione della evoluzione della malattia in provincia di Caserta
3. E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la brucellosi in tutti gli allevamenti bufalini situati nell'Area ad alto rischio".
4. La vaccinazione è effettuata con il vaccino RB51, e viene di norma praticata negli animali di età compresa tra i sei e i nove mesi, con un richiamo a distanza di un mese.
5. In ambito di prima applicazione del presente piano è prioritaria la vaccinazione dei vitelli nei Comuni di Cancellò ed Arnone, Castel Volturno e Grazzanise
6. Previa richiesta degli allevatori interessati, sulla base di una valutazione epidemiologica e territoriale effettuata dal Servizio Veterinario competente, mediante l'utilizzo di una scheda di rilevazione dati elaborata dall'OEVR in collaborazione con il Centro di referenza di Teramo, la Task Force regionale autorizza che in allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi situati all'interno della zona ad alto rischio la vaccinazione possa non essere effettuata al fine del mantenimento della qualifica sanitaria posseduta.
7. Previa richiesta degli allevatori interessati, sulla base di una valutazione epidemiologica e territoriale effettuata dal Servizio Veterinario competente, mediante l'utilizzo di una scheda di rilevazione dati elaborata dall'OEVR in collaborazione con il Centro di referenza di Teramo, la Task Force regionale autorizza la vaccinazione di allevamenti bufalini situati nell'area "a basso rischio"
8. In entrambi i casi la Task Force regionale informa la Task Force nazionale sulle decisioni assunte.
9. Previa autorizzazione del Ministero della Salute, sentita la Task Force nazionale, la vaccinazione può essere estesa anche agli animali adulti sieronegativi dell'azienda, a condizione che essa venga effettuata entro trenta giorni dalla data del prelievo. Superato tale termine gli animali sono sottoposti a nuovo controllo sierologico prima di essere vaccinati, al fine di escludere gli animali sieropositivi.
10. Possono essere vaccinati esclusivamente animali identificati a norma del Regolamento (CE) 1760 e provvisti altresì di bolo ruminale elettronico.
11. E' in ogni caso vietata la vaccinazione dei capi bufalini maschi.
12. Nel caso in cui vengano vaccinati animali adulti tutto il latte prodotto nella azienda deve essere sottoposto a trattamento di pastorizzazione.
13. Le vaccinazioni sono effettuate dai Medici Veterinari dipendenti delle AA.SS.LL. nonché dai Medici Veterinari liberi professionisti, convenzionati, sulla base di un protocollo operativo fornito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
14. Oltre alle disposizioni contenute nel presente Piano, dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nella decisione 2002/598/CE.
In particolare:
 - a) è vietata la movimentazione degli animali provenienti da allevamenti vaccinati con RB51, verso allevamenti che non facciano uso dello stesso vaccino;
 - b) i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. forniscono mensilmente al Servizio Veterinario Regionale e all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale l'elenco delle aziende vaccinate e l'identificativo di tutti gli animali vaccinati.
 - c) i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. provvedono e garantiscono che sul passaporto dei bufali vaccinati sia riportata la seguente dicitura "animale vaccinato con RB51 non destinabile a scambi intracomunitari".
 - d) l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici può effettuare a campione prove diagnostiche con antigene specifico RB51 in animali vaccinati, su campioni prelevati nell'ambito delle attività di profilassi di Stato.
15. L'acquisto, la conservazione e la distribuzione del vaccino RB51 sono a carico, rispettivamente, della Regione Campania e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
16. I Servizi Veterinari locali richiedono all'IZS del Mezzogiorno la fornitura delle dosi necessarie;

17. I'ZS e i Servizi Veterinari delle ASL tengono aggiornati registri di carico e scarico del vaccino, secondo modulistica predisposta dall'OEVV.

8. Conferimento del latte agli stabilimenti di trasformazione e controlli

1. Tutti i detentori di aziende bufaline della provincia di Caserta devono comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente il nominativo dello stabilimento o degli stabilimenti cui conferiscono il latte. Devono comunicare altresì ogni variazione di destinazione del latte entro trenta giorni.
2. Il latte proveniente da allevamenti bufalini non in possesso della qualifica sanitaria di Indenne o Ufficialmente indenne deve essere:
 - a) distrutto o somministrato agli animali della stessa azienda previo trattamento termico se proveniente da animali infetti o sospetti di infezione;
 - b) conferito a stabilimenti di trasformazione che ne assicurino il trattamento termico richiesto, se prodotto da animali sieronegativi o da animali adulti vaccinati con RB51.
3. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio assicura la vigilanza sulle disposizioni del presente punto documentando l'avvenuta esecuzione dei controlli mediante apposita registrazione sul registro di carico e scarico del latte prodotto.
4. I titolari degli stabilimenti di trasformazione cui afferisce latte bufalino di allevamenti siti nella Provincia di Caserta devono redigere un piano di autocontrollo nel quale siano previste misure preventive ed azioni correttive nei riguardi della *Brucella* spp. Il predetto piano di autocontrollo, deve prevedere altresì un processo di produzione con il flusso "tutto in avanti", nonché le misure preventive adottate per scongiurare il pericolo di possibili contaminazioni crociate e, in modo particolare, tra materia prima e prodotto finito.
5. Le misure preventive e le azioni correttive di cui al precedente punto, devono essere approvate, per ogni stabilimento, dal Veterinario Ufficiale.
6. Il Servizio Veterinario competente, qualora constati che gli stabilimenti ritirano latte in difformità a quanto prescritto o che non vengano comunque rispettate le condizioni del presente piano, è tenuto a comunicare quanto riscontrato al Settore Veterinario Regionale che provvede alla revoca del riconoscimento comunitario per gli stabilimenti in questione. Nel caso in cui tali difformità siano riscontrate in stabilimenti autorizzati ai sensi della Legge 30 aprile 1962, n° 283, l'Autorità sanitaria competente provvede alla revoca della autorizzazione rilasciata.

9. Ulteriori prescrizioni

1. In tutte le aziende bufaline è fatto assoluto divieto di caccia e di pascolo vagante di bovini, bufalini e ovi-caprini.
2. I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alla puntuale applicazione del disposto della Ordinanza del Ministero della Salute 14 novembre 2006 relativa ai provvedimenti da adottare nei confronti di greggi che esercitano transumanza e pascolo vagante e non in possesso di qualifica sanitaria.

10. Flussi informativi

1. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, provvede alla raccolta, alla gestione ed all'invio dei dati al Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi.

Allegato

Elenco dei Comuni della Zona ad alto rischio:

COMUNI	Istat	ASL	Distretto
AVERSA	61005	CE2	AMBITO 1
BELLONA	61007	CE2	AMBITO 4
CAIANELLO	61008	CE1	28 - TEANO
CALVI RISORTA	61010	CE2	AMBITO 4
CAMIGLIANO	61011	CE2	AMBITO 4
CANCELLO ED ARNONE	61012	CE2	AMBITO 6
CAPODRISE	61013	CE1	33 - MARCIANISE
CAPUA	61015	CE2	AMBITO 4
CARINARO	61016	CE2	AMBITO 1
CARINOLA	61017	CE2	AMBITO 5
CASAL DI PRINCIPE	61019	CE2	AMBITO 2
CASALUCE	61020	CE2	AMBITO 1
CASAPESENNA	61103	CE2	AMBITO 2
CASAPULLA	61021	CE2	AMBITO 3
CASTEL VOLTURNO	61027	CE2	AMBITO 6
CELLOLE	61102	CE2	AMBITO 5
CESA	61029	CE2	AMBITO 1
CURTI	61032	CE2	AMBITO 3
FALCIANO DEL MASSICO	61101	CE2	AMBITO 5
FRANCOLISE	61036	CE1	28 - TEANO
FRIGNANO	61037	CE2	AMBITO 2
GIANO VETUSTO	61040	CE2	AMBITO 4
GRAZZANISE	61042	CE2	AMBITO 4
GRICIGNANO DI AVERSA	61043	CE2	AMBITO 1
LUSCIANO	61046	CE2	AMBITO 2
MACERATA CAMPANIA	61047	CE1	33 - MARCIANISE
MARCIANISE	61049	CE1	33 - MARCIANISE
MONDRAGONE	61052	CE2	AMBITO 5
ORTA DI ATELLA	61053	CE2	AMBITO 1
PARETE	61054	CE2	AMBITO 2
PASTORANO	61055	CE2	AMBITO 4
PIETRAVAIRANO	61059	CE1	28 - TEANO
PIGNATARO MAGGIORE	61060	CE2	AMBITO 4
PORTICO DI CASERTA	61062	CE1	33 - MARCIANISE
RECALE	61067	CE1	33 - MARCIANISE
ROCCHETTA E CROCE	61072	CE2	AMBITO 4
SAN CIPRIANO D'AVERSA	61074	CE2	AMBITO 2
SAN MARCELLINO	64077	CE2	AMBITO 2
SAN MARCO EVANGELISTA	62104	CE1	33 - MARCIANISE
SAN PRISCO	61081	CE2	AMBITO 3
SAN TAMMARO	61085	CE2	AMBITO 3
SANTA MARIA CAPUA VETERE	61083	CE2	AMBITO 3
SANTA MARIA LA FOSSA	61084	CE2	AMBITO 2
SANT'ARPINO	61087	CE2	AMBITO 1
SESSA AURUNCA	61088	CE2	AMBITO 5
SPARANISE	61089	CE2	AMBITO 4
SUCCIVO	61090	CE2	AMBITO 1
TEANO	61091	CE1	28 - TEANO

COMUNI	Istat	ASL	Distretto
TEVEROLA	61092	CE2	AMBITO 1
TRENTOLA-DUCENTA	61094	CE2	AMBITO 2
VAIRANO PATENORA	61095	CE1	28 - TEANO
VILLA DI BRIANO	61098	CE2	AMBITO 2
VILLA LITERNO	61099	CE2	AMBITO 2
VITULAZIO	61100	CE2	AMBITO 4